

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 1361/90 del Consiglio, del 21 maggio 1990, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone** 6
- Regolamento (CEE) n. 1362/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 7
- Regolamento (CEE) n. 1363/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 9
- * **Regolamento (CEE) n. 1364/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 625/78 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere** 11
- Regolamento (CEE) n. 1365/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova 12
- Regolamento (CEE) n. 1366/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame 14
- Regolamento (CEE) n. 1367/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo 16
- * **Regolamento (CEE) n. 1368/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, recente modifica del regolamento (CEE) n. 906/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio** ... 18

Regolamento (CEE) n. 1369/90 della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 19

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/233/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce un programma di mobilità transeuropea per studi universitari (Tempus)..... 21**

Commissione

90/234/CECA :

- * **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 1990, che autorizza l'acquisizione dell'intero capitale sociale di C. Walker and Sons (Holdings) Ltd da parte della British Steel plc 27**
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a taluni merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (GU n. L 84 del 30.3.1990) 34**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1360/90 DEL CONSIGLIO**del 7 maggio 1990****che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio europeo riunito a Strasburgo l'8 ed il 9 dicembre 1989 ha invitato il Consiglio ad adottare, all'inizio del 1990, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia ⁽⁴⁾, il quale prevede un aiuto in settori implicanti una formazione professionale a sostegno del processo di riforma economica e sociale in Ungheria e in Polonia;

considerando che il Consiglio può, con un apposito strumento giuridico, estendere successivamente tale aiuto ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che il processo di riforme economiche e sociali contribuirà a sviluppare relazioni economiche e commerciali reciprocamente proficue tra i paesi dell'Europa centrale ed orientale e la Comunità; che inoltre l'intensificazione di tali relazioni contribuirà altresì ad un armonico sviluppo delle attività economiche nella Comunità;

considerando che la Fondazione europea per la formazione professionale potrebbe costituire un importante contributo per un'efficace assistenza in materia di formazione ai paesi dell'Europa centrale ed orientale che sono

potenziali beneficiari di un aiuto economico a sostegno del loro processo di riforma;

considerando che, per il suo contributo, la Fondazione europea per la formazione professionale dovrà far ricorso sia all'esperienza acquisita nel settore della formazione professionale all'interno della Comunità nell'applicazione di una politica comune di formazione professionale sia alle sue istituzioni competenti per quest'ultima;

considerando che nella Comunità e nei paesi terzi, compresi i paesi dell'Europa centrale ed orientale, esistono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere chiamate a collaborare ad un'efficace assistenza nel settore della formazione professionale;

considerando che la Fondazione europea per la formazione professionale deve essere dotata di uno statuto e di una struttura che le consentano di rispondere in maniera flessibile alle molteplici e specifiche esigenze dei singoli paesi beneficiari e di espletare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i competenti servizi nazionali e internazionali;

considerando che la Fondazione europea per la formazione professionale deve avere personalità giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto organico con la Commissione, nel rispetto delle competenze politiche generali della Comunità e delle sue istituzioni;

considerando che la Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe mantenere stretti rapporti con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), con il programma di mobilità transeuropea di studi universitari (TEMPUS) e con altri programmi istituiti dal Consiglio per aiutare i paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore della formazione professionale;

considerando che alla Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbero poter partecipare i paesi che non sono membri della Comunità e che condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri ad aiutare i paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore della formazione professionale, secondo modalità che saranno precisate in accordi da concludere tra la Comunità e detti paesi;

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 4. 4. 1990, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990.

⁽³⁾ Parere reso il 25 aprile 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.

considerando che il trattato non ha previsto per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Obiettivi

È istituita la Fondazione europea per la formazione professionale (in prosieguo denominata « Fondazione ») che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale che nel regolamento (CEE) n. 3906/89 o in qualsiasi successivo atto giuridico pertinente vengono indicati come beneficiari potenziali di un aiuto economico da parte del Consiglio. Tali paesi sono denominati qui di seguito « paesi beneficiari potenziali ».

La Fondazione in particolare :

- si adopera per promuovere una proficua collaborazione tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali nel settore della formazione professionale ;
- contribuisce al coordinamento dell'assistenza offerta dalla Comunità, dagli Stati membri e dai paesi terzi di cui all'articolo 16.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La Fondazione opera nel settore della formazione professionale e si occupa della formazione iniziale e continua, nonché del riciclo dei giovani e degli adulti, compresa in particolare la formazione manageriale.

Articolo 3

Funzioni

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Fondazione assolve le funzioni seguenti :

- a) presta assistenza per la definizione del fabbisogno e delle priorità in materia di formazione attraverso l'attuazione di misure di supporto tecnico nel settore della formazione professionale e la collaborazione con i competenti organismi designati dei paesi beneficiari potenziali ;
- b) funge da camera di compensazione, in modo da fornire alla Comunità, agli Stati membri e ai paesi terzi di cui all'articolo 16 oltre che ai paesi beneficiari potenziali e a tutte le altre parti interessate, informazioni concernenti le iniziative in corso e le esigenze future nel campo della formazione, e fornisce una struttura attraverso cui possono essere incanalate le offerte di assistenza ;
- c) sulla base delle lettere a) e b) :
 esamina le possibilità di prendere iniziative in partecipazione in materia di aiuto alla formazione, compresi progetti pilota, di creare gruppi multinazionali specializzati per la realizzazione di determinati

progetti e di selezionare operazioni eventualmente cofinanziabili ; finanzia la pianificazione e la preparazione di detti progetti la cui attuazione può essere finanziata mediante contributi di uno o più paesi, di uno o più paesi insieme alla Fondazione o, in casi eccezionali, della Fondazione da sola ;

- d) per le attività ed i progetti che vengono finanziati dalla Fondazione : designa gli appositi enti pubblici e/o privati, dotati di una comprovata e documentata esperienza in fatto di formazione professionale e della necessaria competenza per la pianificazione, la preparazione, l'esecuzione e/o la gestione di singoli progetti, secondo modalità flessibili e decentrate ;
- e) per i progetti finanziati o cofinanziati dalla Fondazione il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 fissa le procedure di aggiudicazione, tenendo pienamente conto delle procedure fissate nel contesto del regolamento (CEE) n. 3906/89, e, in particolare, all'articolo 7, o in altri successivi atti giuridici pertinenti ;
- f) in collaborazione con la Commissione, contribuisce al controllo e alla valutazione dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi potenzialmente beneficiari ;
- g) divulga informazioni e promuove scambi di esperienze tramite pubblicazioni, riunioni e con altri mezzi adeguati ;
- h) nell'ambito della struttura generale del presente regolamento, espleta altre eventuali funzioni concordate tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. La Fondazione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali ; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. Non persegue finalità di lucro.

La Fondazione si avvale della cooperazione di altri organismi comunitari, in particolare del CEDEFOP.

2. I rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale possono partecipare alle attività della Fondazione, in particolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8 e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Consiglio d'amministrazione

1. La Fondazione ha un consiglio d'amministrazione composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.

Un supplente può rappresentare od accompagnare ciascun membro del consiglio di amministrazione ; se accompagna il membro, il membro supplente partecipa senza diritto di voto.

2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati da questi ultimi.

La Commissione nomina i propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione.

3. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

4. Il consiglio d'amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il presidente non partecipa al voto.

Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

Ciascun membro del consiglio d'amministrazione ha diritto a un voto.

Il consiglio d'amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri, tranne nei casi di cui al paragrafo 5.

5. Il consiglio d'amministrazione stabilisce con decisione unanime dei propri membri le norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate.

6. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e a richiesta almeno della maggioranza semplice dei suoi membri.

Egli lo tiene informato delle altre attività comunitarie che interessano la Fondazione, nonché delle previsioni operative per l'anno seguente.

7. Al più tardi il 30 novembre di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, in consultazione con la Commissione, il programma di lavoro annuale della Fondazione per l'anno seguente sulla base di un progetto presentato dal direttore della Fondazione e nel quadro di una prospettiva d'azione triennale.

I progetti del programma di lavoro annuale sono corredati di una stima della spesa necessaria.

8. Il consiglio d'amministrazione approva, se necessario caso per caso, la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc settoriali formati da tutti i paesi o organismi che contribuiscono al finanziamento dei vari progetti e da altre parti interessate, eventualmente compresi i rappresentanti dei partner sociali.

9. Il consiglio d'amministrazione presenta alla Commissione, al più tardi il 31 marzo di ogni anno, un progetto di relazione annuale sulle attività della Fondazione nel corso dell'anno precedente e sul loro finanziamento.

La Commissione approva la relazione annuale e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed agli Stati membri.

La Commissione trasmette questa relazione, per informazione, anche ai paesi beneficiari potenziali.

Articolo 6

Comitato consultivo

1. La Fondazione ha un comitato consultivo nominato dal consiglio d'amministrazione.

I membri del comitato sono scelti fra esperti negli ambienti di formazione o di altra natura interessati al lavoro della Fondazione, tenendo conto della necessità di assicurare la presenza di rappresentanti delle parti sociali, degli organismi internazionali attivi nel fornire assistenza in fatto di formazione e dei paesi beneficiari potenziali.

Vengono nominati due esperti per ciascuno Stato membro per ciascun paese beneficiario potenziale e per le parti sociali a livello europeo.

2. Il consiglio d'amministrazione chiede candidature :

- a ciascuno Stato membro ;
- a ciascun paese potenzialmente beneficiario ;
- alle parti sociali a livello europeo, già partecipanti ai lavori delle istituzioni della Comunità e
- alle organizzazioni internazionali pertinenti.

3. La durata del mandato dei membri del comitato consultivo è normalmente di tre anni, fatto salvo il regolare esame da parte del consiglio d'amministrazione.

4. Il comitato consultivo ha il compito di dare pareri al consiglio d'amministrazione, sia su richiesta di quest'ultimo sia di propria iniziativa, in merito al programma di lavoro annuale della Fondazione previsto all'articolo 5, paragrafo 7.

Tutti i pareri vengono comunicati al consiglio d'amministrazione.

5. Il direttore della Fondazione presiede il comitato consultivo.

Il comitato consultivo elabora il proprio regolamento interno che viene approvato dal consiglio d'amministrazione.

6. Il comitato consultivo è convocato dal presidente una volta all'anno.

Articolo 7

Il direttore

1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, per cinque anni ; il suo mandato è rinnovabile.

Il direttore è competente per :

- la preparazione e l'organizzazione dell'attività del consiglio d'amministrazione, degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti da quest'ultimo e, in particolare, della stesura del progetto di programma di lavoro annuale della Fondazione ;
- l'ordinaria amministrazione della Fondazione ;
- la preparazione del resoconto delle entrate e delle uscite e l'esecuzione del bilancio della Fondazione ;
- la preparazione e pubblicazione dei rapporti menzionati nel presente regolamento ;
- tutte le questioni riguardanti il personale ;
- l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3.

2. Il direttore è responsabile del proprio operato nei confronti del consiglio d'amministrazione e partecipa a tutte le riunioni di quest'ultimo.

3. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.

Articolo 8

Connessioni con altre azioni comunitarie

La Commissione, in cooperazione con il consiglio d'amministrazione e, se del caso, in conformità della procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, garantisce la coerenza e, se necessario, la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi beneficiari potenziali, con particolare riferimento alle azioni comprese nel programma TEMPUS.

Articolo 9

Contenuto di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio della Fondazione, il quale deve comprendere un organigramma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

2. Nel bilancio della Fondazione entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le entrate della Fondazione comprendono, fatte salve altre entrate, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, i pagamenti ricevuti per servizi prestati nonché apporti finanziari provenienti da altre fonti.

4. Sono altresì iscritti nel bilancio gli eventuali fondi resi disponibili dagli stessi paesi beneficiari potenziali per progetti che fruiscono del sostegno finanziario della Fondazione.

Articolo 10

Procedura di bilancio

1. Il direttore prepara ogni anno il progetto di bilancio preventivo della Fondazione, comprendente le spese correnti e il programma di lavoro proposto per l'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone al consiglio d'amministrazione.

2. Su tale base, il consiglio d'amministrazione adotta, entro e non oltre il 15 febbraio, il progetto di bilancio della Fondazione e lo trasmette alla Commissione.

3. La Commissione valuta il progetto di bilancio della Fondazione tenendo conto delle priorità relative alla formazione professionale nei paesi beneficiari potenziali nel quadro degli orientamenti finanziari complessivi applicabili agli aiuti economici a favore di questi paesi.

Su tale base, ed entro i limiti proposti dell'importo globale da rendere disponibile per l'aiuto economico ai

paesi dell'Europa centrale ed orientale; essa determina l'entità del contributo annuo al bilancio della Fondazione, da iscriversi nel progetto preliminare del bilancio generale delle Comunità europee.

4. Il consiglio d'amministrazione, dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio della Fondazione all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi concessi alla Fondazione e alle altre risorse di cui essa dispone.

Articolo 11

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione.

2. La verifica degli impegni e dei pagamenti relativi alla totalità delle spese, nonché la registrazione e la riscossione di tutte le entrate della Fondazione sono di competenza del controllore finanziario, nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione.

3. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il direttore presenta alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti i rendiconti analitici delle entrate e delle spese del decorso esercizio finanziario.

La Corte dei conti esamina i conti della Fondazione nei modi stabiliti dall'articolo 206 bis del trattato CEE.

4. Il consiglio d'amministrazione dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio.

Articolo 12

Norme finanziarie

Il consiglio d'amministrazione stabilisce, previa consultazione della Commissione e della Corte dei conti, precise norme finanziarie riguardanti, in particolare, la procedura di elaborazione ed esecuzione del bilancio della Fondazione.

Articolo 13

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

Articolo 14

Norme per il personale

Le regole e nomine applicabili al personale statuario della Fondazione, direttore compreso, sono analoghe a quelle contenute nel regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale⁽¹⁾, e figurano in un regolamento separato che deve essere adottato dal Consiglio su proposta della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1.

*Articolo 15***Responsabilità giuridica**

1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento.

3. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.

*Articolo 16***Partecipazione dei paesi terzi**

1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividano l'impegno della Comunità e degli Stati membri a prestare aiuto ai paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore della formazione, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo 228 del trattato.

Gli accordi dovranno indicare, tra l'altro, la natura e la misura nonché le modalità della partecipazione dei paesi

terzi all'attività della Fondazione, comprese le disposizioni relative all'apporto finanziario e al personale.

2. La partecipazione di paesi terzi ai gruppi di lavoro specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 8, può essere decisa, secondo necessità, dal consiglio d'amministrazione, senza che si debba concludere alcun accordo.

*Articolo 17***Procedura di verifica e di valutazione**

La Commissione, in consultazione con il consiglio di amministrazione, istituisce una procedura per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'attività della Fondazione.

Anteriormente al 31 dicembre 1992, essa presenta i primi risultati di detta procedura in una relazione da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

*Articolo 18***Revisione**

Il presente regolamento sarà oggetto di revisione da parte del Consiglio su proposta della Commissione entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede della Fondazione (1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

(1) La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1361/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 165/90 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone;

considerando che l'esame delle circostanze non è ancora terminato; che la Commissione ha comunicato agli esportatori giapponesi interessati la propria intenzione di proporre una proroga del periodo di validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo non superiore a due

mesi e che gli esportatori, che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in questione, non hanno sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, è prorogato per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dal 27 maggio 1990.

Fatto salvo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e salvo diversa decisione del Consiglio, il dazio è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che adotti misure definitive.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. MOLLOY

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1990, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1362/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, ...visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85, ...

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 maggio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	133,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	39,80	133,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	49,77	191,91 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	49,77	191,91 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	40,78	142,67
1001 90 99	40,78	142,67
1002 00 00	65,46	137,06 ⁽⁴⁾
1003 00 10	56,71	133,49
1003 00 90	56,71	133,49
1004 00 10	48,11	126,70
1004 00 90	48,11	126,70
1005 10 90	39,80	133,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	39,80	133,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	56,71	143,83 ⁽⁴⁾
1008 10 00	56,71	40,68
1008 20 00	56,71	111,63 ⁽⁴⁾
1008 30 00	56,71	5,63 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	56,71	5,63
1101 00 00	71,56	214,02
1102 10 00	106,11	206,35
1103 11 10	91,98	312,29
1103 11 90	75,71	229,56

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1363/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 maggio 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	9,96	9,96	9,96
1001 90 99	0	9,96	9,96	9,96
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	13,93	13,93	13,93

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	17,73	17,73	17,73	17,73
1107 10 19	0	13,25	13,25	13,25	13,25
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1364/90 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 625/78 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3493/88 ⁽⁴⁾, il pagamento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo di intervento si effettua entro un termine che inizia il centovesimo giorno dopo la sua presa in consegna; che nell'ambito di transazioni commerciali tra privati, i pagamenti sono effettuati entro termini più brevi; che si ravvisa attualmente l'opportunità di ravvicinare tali termini e di abbreviare, di conseguenza, il termine minimo di pagamento successivamente all'acquisto da parte dell'organismo di intervento, portandolo al quarantacinquesimo giorno dopo la data di presa in consegna; che, contemporaneamente, occorre ridurre il termine massimo di pagamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 625/78, al paragrafo 2, i termini «centovesimo» sono sostituiti dai termini «quarantacinquesimo» e i termini «centoquarantesimo» sono sostituiti dai termini «sessantacinquesimo».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai prodotti offerti all'intervento a partire dal 14 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70⁽⁸⁾, tutti modificati dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁹⁾, e (CEE) n. 2164/72⁽¹⁰⁾, modi-

ficato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹¹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4155/87, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
		ECU/100 unità
0407 00 19	04	6,00
		ECU/100 kg
0407 00 30	01	50,00
0408 19 11	02	10,00
0408 19 19	02	10,00
0408 91 10	03	100,00

(1) Origine :

01 URSS, Finlandia, Cecoslovacchia, Svezia e Repubblica democratica tedesca (ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono).

02 Ungheria.

03 Polonia.

04 Brasile.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1366/90 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 1990****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹⁰⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1-

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2-

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

(ECU/100 kg)

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
0207 39 23	02	10,00
0207 39 31	01	3,00
0207 39 75	03	10,00
0207 41 51	02	10,00
0207 42 10	01	3,00
0207 43 61	03	10,00

(1) Origine :

- 01 Jugoslavia,
- 02 Ungheria,
- 03 Bulgaria.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1367/90 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 1990****che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 e seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1215/90⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	8,71
0102 90 31	8,71
0102 90 33	8,71
0102 90 35	8,71
0102 90 37	8,71
0201 10 10	16,43
0201 10 90	16,43
0201 20 21	16,43
0201 20 29	16,43
0201 20 31	13,14
0201 20 39	13,14
0201 20 51	19,72
0201 20 59	19,72
0201 20 90	24,65
0201 30 00	28,26
0202 10 00	14,79
0202 20 10	14,79
0202 20 30	11,83
0202 20 50	18,40
0202 20 90	22,18
0202 30 10	18,40
0202 30 50	18,40
0202 30 90	25,47
0206 10 95	28,26
0206 29 91	25,47
0210 20 10	24,65
0210 20 90	28,26
0210 90 41	28,26
0210 90 90	28,26
1602 50 10	28,26
1602 90 61	28,26

REGOLAMENTO (CEE) N. 1368/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

recente modifica del regolamento (CEE) n. 906/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che a causa dell'insorgenza della peste suina classica in alcune regioni di produzione del Belgio sono state adottate, con il regolamento (CEE) n. 906/90⁽³⁾, misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in questo paese;

considerando che, data la durata delle misure restrittive della libera circolazione di suini vivi nella zona di sorveglianza, è opportuno, per motivi di carattere veterinario, effettuare il trasporto dei suinetti pesanti e dei suini pesanti destinati ad essere distrutti nella sardigna il più rapidamente possibile; che in ragione delle insufficienti capacità di tali impianti non sempre è possibile soddisfare tale esigenza di rapidità; che, di conseguenza, è necessario prevedere la possibilità di macellare i suinetti e i suini pesanti, quindi di immagazzinarli in un deposito frigorifero prima della loro distruzione in una sardigna; che

occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 906/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 906/90, al secondo comma è aggiunto il seguente testo:

« Tuttavia, a decorrere dal 9 maggio 1990, essi possono essere trasportati verso un macello nel quale vengono immediatamente macellati e possono essere immagazzinati in un deposito frigorifero prima di essere trasportati in una sardigna. »

*Articolo 2.*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1369/90 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1339/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 22. 5. 1990, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	30,87 ⁽¹⁾
1701 11 90	30,87 ⁽¹⁾
1701 12 10	30,87 ⁽¹⁾
1701 12 90	30,87 ⁽¹⁾
1701 91 00	33,56
1701 99 10	33,56
1701 99 90	33,56 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che istituisce un programma di mobilità transeuropea per studi universitari
(Tempus)

(90/233/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Strasburgo l'8 ed il 9 dicembre 1989, ha invitato il Consiglio ad adottare, su proposta della Commissione, misure intese a consentire la partecipazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale a programmi comunitari in materia di istruzione analoghi a quelli esistenti;

considerando che il Consiglio ha adottato programmi comunitari nel campo della formazione che prevedono, tra l'altro, la cooperazione interuniversitaria e tra università e imprese, nonché misure per incrementare la mobilità degli studenti, dei docenti e del personale del settore universitario ed industriale;

considerando che il Consiglio, il 18 dicembre 1989, ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 ⁽⁴⁾, relativo all'aiuto economico alla Repubblica di Ungheria e alla Repubblica popolare di Polonia, il quale prevede aiuti in vari settori, tra cui quello della formazione, a sostegno del

processo di riforma economica e sociale in Ungheria e in Polonia;

considerando che il Consiglio può, con un apposito strumento giuridico, estendere successivamente siffatti aiuti ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che il processo di riforme economiche e sociali contribuirà a sviluppare relazioni economiche e commerciali reciprocamente proficue tra i paesi dell'Europa centrale ed orientale e la Comunità; che inoltre l'intensificazione di tali relazioni contribuirà altresì ad un armonico sviluppo delle attività economiche e ad aumentare la stabilità all'interno della Comunità;

considerando che venendo immediatamente incontro alle esigenze di formazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale, la formazione è stata riconosciuta come uno dei campi prioritari di cooperazione, in particolare perché fornisce opportunità di mobilità e scambio con gli Stati membri;

considerando che l'esperienza e le conoscenze acquisite dalla Comunità, soprattutto nel settore della collaborazione interuniversitaria e degli scambi di studenti, nonché della cooperazione tra università ed imprese, devono servire da base per l'istituzione di un programma parallelo inteso a sviluppare la cooperazione e la mobilità nel campo della formazione tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che siffatta cooperazione agevolerà lo sviluppo del settore dell'istruzione superiore e promuoverà una migliore intesa e contatti reciprocamente proficui nel settore della formazione;

⁽¹⁾ GU n. C 85 del 3. 4. 1990, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990.

⁽³⁾ Parere reso il 25 aprile 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.

considerando che tale programma rientra nella programmazione generale delle priorità e dei finanziamenti relativi all'aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrale ed orientale il quale comprende anche il lavoro svolto dalla fondazione europea per la formazione professionale, e dovrebbe essere strettamente coordinato con detta programmazione;

considerando che tale programma potrebbe fornire un importante contributo per un'efficace assistenza nel campo della formazione ai paesi dell'Europa centrale ed orientale beneficiari potenziali dell'aiuto economico inteso a sostenere il processo di riforma;

considerando che, per raggiungere il suo scopo tale programma dovrà attingere all'esperienza accumulata nell'ambito della Comunità nel settore della formazione professionale e ricorrere alle sue istituzioni incaricate della formazione;

considerando che nella Comunità e nei paesi terzi vi sono enti regionali e/o nazionali, pubblici e/o privati che possono essere invitati a fornire un'assistenza per un'efficace aiuto nel settore della formazione a livello di istruzione superiore;

considerando che il trattato non ha previsto per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma TEMPUS

Il programma di mobilità transeuropea per studi universitari (nel prosieguo denominato programma Tempus) è istituito in una prospettiva quinquennale, per una fase iniziale pilota di tre anni, decorrente dal 1° luglio 1990. Il programma è soggetto alle modalità di verifica e di valutazione di cui all'articolo 11.

Articolo 2

Paesi beneficiari potenziali

Il programma Tempus interessa i paesi dell'Europa centrale ed orientale, che nel regolamento (CEE) n. 3906/89 o in qualsiasi successivo atto giuridico pertinente vengono indicati come beneficiari potenziali di un'assistenza economica. Tali paesi sono in appresso denominati « paesi beneficiari potenziali ».

Articolo 3

Definizioni

Nel contesto del programma Tempus:

- a) il termine « università » comprende tutti i tipi di istituti postsecondari di istruzione e formazione professionale che rilasciano, eventualmente nell'ambito di una istruzione e formazione superiore, qualifiche o titoli di livello corrispondente, qualunque ne sia la denominazione;

- b) i termini « industria » e « impresa » sono utilizzati per designare tutti i tipi di attività economica, comprese le grandi e le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto giuridico, gli enti pubblici e locali, le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori.

Articolo 4

Obiettivi

Gli obiettivi del programma Tempus sono i seguenti:

- a) migliorare il coordinamento dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali nel campo degli scambi e della mobilità, in particolare per studenti e docenti universitari, sia che tale assistenza venga fornita dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dai paesi terzi di cui all'articolo 9;
- b) contribuire a promuovere la formazione nei paesi beneficiari potenziali e incoraggiare la cooperazione di questi ultimi con partner nella Comunità, tenendo conto della necessità di garantire la massima partecipazione possibile di tutte le regioni della Comunità a tali azioni;
- c) accrescere le possibilità d'insegnamento e di apprendimento nei paesi beneficiari potenziali delle lingue utilizzate nella Comunità e contemplate dal programma Lingua, e viceversa;
- d) permettere agli studenti dei paesi beneficiari potenziali di trascorrere uno specifico periodo di studio presso università o di effettuare un tirocinio presso imprese situate negli Stati membri della Comunità, garantendo nel contempo la parità delle opportunità tra uomo e donna riguardo alla partecipazione a tale forma di mobilità;
- e) permettere agli studenti della Comunità di trascorrere un periodo di studio o un tirocinio analoghi in un paese beneficiario potenziale;
- f) promuovere una maggiore mobilità e maggiori scambi del corpo docente e dei formatori come parte del processo di cooperazione.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione attua il programma Tempus conformemente alle disposizioni dell'allegato e basandosi sugli orientamenti particolareggiati da adottare ogni anno.

2. Nell'assolvere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti.

In particolare, il comitato assiste la Commissione nell'attuazione del programma, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 4, e coordina il proprio lavoro con quello di altri comitati relativi allo stesso settore in cui opera il programma Tempus.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti concernenti:

- a) gli orientamenti generali che guidano il programma Tempus;
- b) gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);
- c) i problemi dell'equilibrio generale del programma Tempus, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
- d) le modalità per la verifica e la valutazione del programma Tempus.

4. Il comitato formula il proprio parere su questi progetti entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione può differire di due mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

5. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altro problema concernente l'attuazione del programma Tempus.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

Cooperazione con i servizi del settore

1. La Commissione coopera con i servizi competenti nei singoli paesi beneficiari potenziali designati o costi-

tuiti al fine di coordinare le strutture e i collegamenti necessari per un'effettiva attuazione del programma e per gestire la ripartizione di tutti i fondi resi disponibili dai suddetti paesi beneficiari possibili.

2. Inoltre, per l'attuazione del programma Tempus la Commissione coopera strettamente con gli enti nazionali competenti designati da ciascuno Stato membro.

Articolo 7

Bilancio

La Commissione valuta il fabbisogno dei paesi beneficiari potenziali relativo alla collaborazione universitaria e alla mobilità del personale e degli studenti tenendo presenti gli orientamenti finanziari globali sugli aiuti economici a favore di detti paesi.

Su tale base ed entro i limiti proposti dell'importo da mettere a disposizione per l'aiuto economico ai paesi dell'Europa centrale ed orientale essa determina gli stanziamenti necessari da includere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8

Collegamenti con altre azioni comunitarie

In conformità della procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 5 della presente decisione e, se del caso, della procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, la Commissione provvede affinché il programma Tempus sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

Articolo 9

Coordinamento con azioni di paesi terzi

1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con azioni intraprese da paesi extracomunitari oppure da università, imprese o altri istituti ed enti di questi paesi, concernenti lo stesso settore del programma Tempus, organizzando, se del caso, la loro partecipazione ai progetti di questo programma.

2. Tali iniziative possono assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:

- partecipazione ai progetti del programma Tempus mediante il cofinanziamento;
- utilizzazione dei meccanismi del programma Tempus per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;
- coordinamento del programma Tempus con iniziative con base nazionale aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;
- reciproco scambio di documentazione su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore.

*Articolo 10***Relazione annuale**

La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e ai paesi partecipanti una relazione annuale sull'attuazione del programma Tempus.

*Articolo 11***Modalità di verifica e di valutazione — Relazioni**

La Commissione istituisce, in conformità della procedura dell'articolo 5, paragrafo 3 modalità per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nell'attuazione del

programma Tempus, tenendo conto in particolare degli obiettivi di cui all'articolo 4.

Anteriormente al 31 dicembre 1992, la Commissione presenta una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione corredata di una proposta di proseguimento o di adeguamento dell'intero programma Tempus dopo la fase pilota iniziale.

Entro il 31 dicembre 1995 presenta una relazione finale.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

ALLEGATO**AZIONE 1****Progetti europei comuni**

1. La Comunità fornisce un sostegno a progetti europei comuni tra università e/o imprese appartenenti a paesi beneficiari potenziali e partner nella Comunità.

I progetti europei comuni interessano per quanto possibile almeno un'università o impresa di un paese beneficiario potenziale ed istituti partner di almeno due Stati membri.

Tali progetti possono eventualmente essere abbinati alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi Erasmus, Comett e Lingua.

2. Le sovvenzioni per progetti europei comuni possono essere concesse per attività di natura diversa, a seconda delle esigenze specifiche dell'istituto interessato, tra cui, ad esempio, l'aggiornamento e la revisione dei programmi di studio, i corsi integrati di studio, l'aggiornamento di materiali didattici, la formazione e l'aggiornamento dei docenti particolarmente nel settore delle lingue europee moderne, l'organizzazione di programmi intensivi brevi, lo sviluppo di studi tematici e linguistici e dell'apprendimento a distanza.

Possono beneficiare del finanziamento anche le attrezzature di supporto e la documentazione necessaria per l'attuazione di un progetto europeo comune.

AZIONE 2**Sovvenzioni per favorire la mobilità**

1. a) La Comunità istituisce un programma di sostegno finanziario diretto a favore degli studenti, fino al livello di dottorato compreso, dei paesi potenziali beneficiari, a prescindere dall'età e dal settore di studi, per un periodo di studio presso un'università di uno Stato membro. Le borse di studio sono concesse agli studenti per trascorrere presso un'università un periodo di studio a tempo pieno di durata compresa tra un trimestre e un anno accademico.

Verrà data la precedenza agli studenti i cui studi rientrano in un progetto europeo comune o che intendono diventare essi stessi insegnanti o formatori una volta tornati in patria. Sono concesse borse di studio anche per consentire agli insegnanti di lingue europee moderne di fruire di un'ulteriore formazione accademica negli Stati membri o in un paese beneficiario potenziale.

- b) È prevista anche la concessione di borse di studio a studenti di università comunitarie desiderosi di trascorrere un periodo di studio presso un'università di un paese beneficiario potenziale.
2. a) La Comunità concede sovvenzioni per incarichi d'insegnamento/formazione a docenti universitari o lavoratori del settore industriale, cittadini di uno Stato membro, desiderosi di praticare l'insegnamento o di impartire corsi di formazione, per periodi da una settimana ad un anno accademico, nei paesi beneficiari potenziali.
- b) La Comunità concede sovvenzioni anche al fine di consentire a docenti universitari o a lavoratori del settore industriale dei paesi beneficiari potenziali di realizzare accordi analoghi negli Stati membri.
- c) Per quanto riguarda le lettere a) e b), un'attenzione particolare verrà prestata ai docenti di lingue i quali prevedano di insegnare una lingua europea moderna nel paese beneficiario potenziale o nello Stato membro interessato.
3. a) La Comunità sostiene la formazione industriale o pratica, per un periodo da uno a sei mesi, di docenti, formatori e studenti che intendono trascorrere un periodo di formazione pratica (tirocinio) presso imprese pubbliche o private, o altre organizzazioni.
- b) Le borse di studio sono concesse per la formazione negli Stati membri e nei paesi beneficiari potenziali.
4. La Comunità contribuisce parimenti al finanziamento di brevi visite di docenti, formatori, amministratori universitari ed altri esperti della formazione, di durata compresa tra una settimana ed un mese, in uno Stato membro della Comunità oppure in un paese beneficiario potenziale, per svolgere varie attività come, in particolare, l'organizzazione di progetti europei comuni.
5. Tutte le sovvenzioni volte a favorire la mobilità comprendono sostegni finanziari per la preparazione linguistica, ove necessario.

AZIONE 3**Attività complementari**

1. È previsto il sostegno a progetti che comportano scambi di giovani ed organizzatori giovanili tra gli Stati membri e i paesi beneficiari potenziali.
2. Sono concesse sovvenzioni per permettere ai paesi beneficiari potenziali di partecipare alle attività di associazioni europee, in particolare di consorzi di università.
3. Si prevede un sostegno finanziario per eventuali pubblicazioni ed altre attività informative di particolare rilievo per il conseguimento degli obiettivi generali del programma Tempus.
4. Un sostegno finanziario è previsto anche per ricerche e studi volti ad analizzare l'evoluzione dei sistemi di istruzione/formazione superiore nei paesi beneficiari potenziali.

Un sostegno finanziario è previsto per uno studio della domanda e della fattibilità di scambi di ricercatori tra i paesi beneficiari potenziali e gli Stati membri. In funzione dei risultati di tale studio, sarà ulteriormente presa in considerazione la possibilità di un sostegno finanziario per tali scambi.

5. L'assistenza tecnica a sostegno delle attività svolte conformemente alla presente decisione, compreso il coordinamento della verifica e della valutazione del programma Tempus, viene fornita a livello comunitario.
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1990

che autorizza l'acquisizione dell'intero capitale sociale di C. Walker and Sons (Holdings) Ltd da parte della British Steel plc

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(90/234/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 66,

vista la decisione n. 24/54, del 6 maggio 1954, portante regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1 del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo d'impresa⁽¹⁾,

vista la richiesta presentata il 5 ottobre 1989 dalla British Steel plc, Londra, di essere autorizzata ad acquistare l'intero capitale sociale di C. Walker and Sons (Holdings), Blackburn,

dopo aver consultato i governi del Regno Unito e dell'Irlanda,

considerando quanto segue :

I. LE PARTI

- (1) La British Steel plc (BS) è una società per azioni quotata nella borsa internazionale di Londra, con un capitale sociale versato di 1 000 milioni di sterline. Le sue attività principali sono la produzione e la distribuzione di prodotti siderurgici CECA. Essa produce e distribuisce inoltre una gamma di prodotti che non ricadono sotto il disposto del trattato CECA ed opera nei settori del trasporto marittimo e della consulenza. BS è dunque un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA.
- (2) Nell'esercizio terminato il 31 marzo 1989 la British Steel ha registrato un fatturato di 4 906 milioni di sterline inglesi, 634 milioni dei quali realizzati nell'attività di commercio da magazzino, di cui 340 milioni nel Regno Unito e 294 milioni negli altri paesi della Comunità europea.
- (3) Oltre a possedere affiliate, British Steel è collegata con varie altre imprese di produzione e di distribuzione :

- Allied Steel and Wire : partecipazione del 20 %
- United Engineering Steels : partecipazione del 50 %
- United Merchant Bar : partecipazione del 25 %
- Darlington and Simpson : partecipazione del 50 %
- Templeborough Rolling Mills : partecipazione del 50 %

- (4) La C. Walker and Sons (Holdings) Ltd, (Walkers) è una società britannica a responsabilità limitata con un capitale sociale versato di 3,5 milioni di sterline, la cui principale attività consiste nella distribuzione di prodotti siderurgici CECA e non CECA. La Walkers opera anche nei settori dell'industria manifatturiera, dei servizi finanziari e dei trasporti aerei. Quest'ultima attività non è compresa nel pacchetto acquistato dalla British Steel. La Walkers è pertanto a sua volta un'impresa CECA ai sensi dell'articolo 80.

- (5) Nel corso dell'esercizio terminato il 3 giugno 1989 il fatturato della Walkers per le attività che verranno acquistate da BS è stato di 622 milioni di sterline inglesi, dei quali 596 milioni relativi alle attività di commercio da magazzino. Di quest'importo totale 531 milioni sono stati realizzati nel Regno Unito e 65 milioni in Irlanda.

II. LA NATURA DELL'ACQUISIZIONE

- (6) British Steel intende acquistare l'intero capitale sociale di Walkers, dando luogo ad una concentrazione ai sensi della decisione n. 24/54.

III. I MERCATI IN QUESTIONE

- (7) I grandi commercianti da magazzino come BS e Walkers trattano una gamma molto ampia di prodotti siderurgici alcuni dei quali rientrano nell'ambito di applicazione del trattato CECA ed altri del trattato CEE. Le più importanti categorie di prodotti venduti tramite commercio da magazzino sono : i profilati, le lamiera, i nastri a caldo e a freddo, le lamiera rivestite, le lamiera inossidabili e

⁽¹⁾ GU n. 9 dell'11. 5. 1954, pag. 345/54.

i laminati mercantili (prodotti CECA); i tubi e le barre di acciaio lucido (prodotti CEE). Insieme i suddetti prodotti CECA e CEE costituiscono i « prodotti venduti tramite commercio da magazzino » e rappresentano il mercato merceologico da prendere in considerazione.

- (8) La maggior parte, più dell'80 %, dei prodotti venduti dalle due imprese in questione rientrano nell'ambito del trattato CECA, mentre i tubi e le barre di acciaio lucido ricadono sotto il disposto del trattato CEE. Le due categorie di prodotti vengono pertanto prese in esame separatamente. Del pari vengono esaminati separatamente gli acciai per cemento armato, che rientrano in parte nell'ambito di applicazione del trattato CEE e in parte in quello del trattato CECA.
- (9) All'esame della situazione complessiva del mercato si affianca un'analisi specifica dei singoli sottomercati importanti: profilati e lamiere, nastri, prodotti piatti inossidabili, laminati mercantili, per garantire che la transazione proposta non abbia effetti negativi a questo livello.
- (10) Il mercato geografico deve venire considerato a vari livelli. Quasi tutti i maggiori produttori siderurgici integrati operanti nella Comunità svolgono, come la British Steel, attività di commercio e magazzino di prodotti siderurgici al di fuori dei rispettivi mercati nazionali. La BS possiede imprese di commercio da magazzino in Francia, nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi, mentre Hoogovens, Krupp, Klöckner, Thyssen e Usinor Sacilor, tra gli altri, hanno interessi in imprese del settore nel Regno Unito. La maggiore impresa di commercializzazione francese appartiene al produttore belga Cockerill Sambre.

Queste circostanze e l'elevato livello di penetrazione delle importazioni (che, ad esempio, nel 1988 rappresentavano nel Regno Unito il 33 % della domanda di prodotti CECA e il 26 % della domanda di tubi e barre di acciaio lucido) indica che il mercato in questione è costituito dall'intera Comunità. Anche la posizione sui mercati britannico ed irlandese è importante e va esaminata approfonditamente.

- (11) Il commercio da magazzino è un'attività circoscritta ad un ambito locale. I costi ed i tempi di trasporto limitano di norma la concorrenzialità di un determinato magazzino all'area geografica circostante. La dimensione di quest'area varia a seconda del prodotto e del luogo e dipende altresì dalla ubicazione dei magazzini dei concorrenti. Tale dimen-

sione locale è essenziale per determinare gli effetti sulla concorrenza.

- (12) Sebbene esista un mercato del commercio da magazzino ben definito, nel senso che determinati prodotti vengono distribuiti dai grossisti del luogo ad una clientela per lo più locale, molti clienti potrebbero anche rifornirsi direttamente dai laminatoi o presso gli importatori. È necessario valutare anche questa dimensione in sede di esame dell'operazione progettata.

IV. LO SVILUPPO DEL COMMERCIO DA MAGAZZINO

- (13) La quota del commercio da magazzino nelle vendite totali di acciaio è in continua espansione: nel Regno Unito, è cresciuta costantemente, passando dal 39 % nel 1979 al 59 % nel 1988. Si tratta di un segmento del mercato che nessun produttore può trascurare.
- (14) Per i produttori, il controllo di una certa quota dei loro sbocchi, tramite i grossisti o settori a valle quali trafile e imprese di costruzioni industriali, offre prospettive di maggiore stabilità.
- (15) Lo sviluppo del commercio da magazzino è dovuto a vari fattori. Sul lato della produzione, è intervenuta una riduzione del numero dei laminatoi, con un aumento delle loro dimensioni medie, il che li rende poco propensi ad accettare piccoli ordinativi. Per migliorare la produttività, la maggior parte dei laminatoi tenta di ottimizzare la gestione del ciclo produttivo. Il commercio da magazzino permette di disporre di cicli lunghi di produzione e di ridurre le scorte presso gli impianti produttivi.
- (16) Vari settori industriali, fra cui l'industria cantieristica e quella mineraria, che in precedenza acquistavano quantitativi molto ingenti di acciaio direttamente dai laminatoi sono in regresso ed hanno attualmente fabbisogni molto più modesti. Il progresso tecnico ha portato alla produzione di acciai più leggeri, più resistenti e più resilienti, che hanno ridotto il fabbisogno in tonnellaggio di industrie quali quella automobilistica, ferroviaria e degli elettrodomestici, che tradizionalmente si rifornivano direttamente dai laminatoi.
- (17) Anche il commercio da magazzino si è andato evolvendo. Molti grossisti non si limitano oggi a vendere prodotti siderurgici, bensì svolgono anche operazioni di lavorazione che creano valore aggiunto. Queste operazioni comprendono il taglio in nastri più stretti, il taglio a lunghezza, la profilatura ecc. ed esonerano i clienti dal dover disporre di impianti e manodopera in proprio. Lo sviluppo più recente nel settore è rappresentato dall'incremento

dalle forniture «just in time», nelle quali il commerciante, di solito situato in prossimità della fabbrica di un cliente importante, effettua con brevissimo preavviso forniture di materiali appositamente preparati in base ai programmi dei clienti, consentendo loro di eliminare o ridurre le scorte e controllare meglio i processi produttivi.

V. PRODUZIONE CECA

- (18) La Walkers produce lamiera alluminata: nel 1988 tale produzione è stata di [...] (!) tonnellate. BS, pur essendo un importante produttore di lamiera rivestite, per un volume totale di oltre 2 milioni di tonnellate nel 1988, non produce lamiera alluminata: l'acquisizione di Walkers gli permetterà così di completare la sua gamma di prodotti.
- (19) Inoltre la Walkers taglia a lunghezza profilati speciali (rotaie di guida), che vengono laminati da BS su cilindri di proprietà della Walkers. Nel 1988 le vendite di questo prodotto sono state di [...] tonnellate.

VI. COMMERCIO DA MAGAZZINO DI PRODOTTI CECA

- (20) Dopo l'operazione proposta, BS/Walkers controllerà — nell'ipotesi di un mantenimento delle attuali quote di mercato detenute individualmente dalle due imprese — meno 7 % del mercato comunitario dei prodotti CECA venduti tramite i grossisti; per nessuna categoria di prodotti tale quota supererà il 9 %. BS/Walkers si troverà in concorrenza, sul mercato della Comunità, con tre importanti imprese di commercio da magazzino, aventi ciascuna una quota di mercato dell'8 % circa, e con varie centinaia di grossisti di minori dimensioni.

a) Quota di mercato di BS/Walkers nel commercio da magazzino di prodotti CECA

EUR-12 (1988)

Prodotto	BS/Walkers (1 000 t)	EUR-12 (1 000 t)	%
Lamiera e profilati	745	9 418	7,9
Nastri	1 346	21 285	6,3
Prodotti piatti inossidabili	90	1 024	8,8
Laminati mercantili	210	5 907	3,5
Totale	2 391	37 634	6,3

- (21) Nel Regno Unito, British Steel detiene circa il 17 % del mercato nazionale dei prodotti CECA venduti tramite commercio da magazzino e Walkers circa il 20 %. Insieme essi avrebbero quindi una quota di mercato iniziale di circa il 37 %. Questa quota globale varia tra il 33 e il 39 % a seconda del prodotto in questione, come risulta dalla tabella b).

b) Quota di mercato di BS/Walkers nel commercio da magazzino di prodotti CECA

Regno Unito (1988)

Prodotto	BS/Walkers (1 000 t)	Regno Unito. (1 000 t)	%
Lamiera e profilati	559	1 451	39
Nastri	1 075	2 870	37
Prodotti piatti inossidabili	47	133	35
Laminati mercantili	190	573	33
Totale	1 871	5 027	37

- (22) BS calcola che la quota di BS/Walkers sul mercato del Regno Unito scenderà peraltro dal 37 % al [...] %, poiché alcuni clienti che attualmente si riforniscono presso le due imprese desidereranno, per motivi strategici, mantenere fonti di approvvigionamento indipendenti. Un fenomeno del genere si è verificato in occasione di precedenti acquisizioni, in particolare in seguito all'acquisizione della SSSD da parte della Simpsons (un'affiliata della BS) nel 1983: la quota di mercato iniziale delle due imprese, pari al 20 %, era scesa al 13 % nel 1985, per rimanere poi su tale livello. Analogamente, la quota di mercato cumulata che al momento dell'acquisizione della GKN Steelstock da parte della Walkers nel 1986 era del 20 %, scendeva al 18 % nei dodici mesi successivi.

- (23) La BS non svolge attività di commercio da magazzino in Irlanda dove la Walkers ha invece una posizione di primissimo piano in seguito all'acquisizione, nel 1988, di Listers e Steel Company of Ireland. Questa circostanza è evidenziata nella tabella seguente, dalla quale risulta che nel 1988 Walkers deteneva poco meno del 50 % dell'intero mercato del commercio da magazzino, con quote del 59 % per le lamiera e profilati e del 61 % per i nastri.

(!) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2 del trattato CECA.

c) **Quota di mercato di BS/Walkers nel commercio da magazzino di prodotti CECA**

Irlanda (1988)

Prodotto	BS/Walkers (1 000 t)	Irlanda (1 000 t)	%
Lamiere e profilati	35	59	59
Nastri	58	95	61
Prodotti piatti inossidabili	2	5	40
Laminati mercantili	5	43	12
Totale	100	202	50

VII. **BRITISH STEEL COME FORNITORE DI PRODOTTI CECA**

- (24) La Walkers, il maggior cliente della BS, da cui nel 1988 ha acquistato più di 935 000 t di prodotti che ricadono sotto il disposto del trattato CECA ovvero più del 90 % del suo fabbisogno totale nel Regno Unito. In Irlanda la BS ha fornito circa 30 000 t, ossia il 30 % del fabbisogno locale del gruppo Walkers.

Vendite di prodotti CECA oggetto di commercio da magazzino (1988)

	Regno Unito		Irlanda	
	(1 000 t)	% del totale del Regno Unito	(1 000 t)	% del totale irlandese
Vendite dirette di BS	[...]	[...]	[...]	[...]
Vendite delle imprese di commercio da magazzino consociate	[...]	[...]	[...]	[...]
(di cui: forniture di BS)	[...]	[...]	[...]	[...]
Totale prima dell'acquisizione	[...]	[...]	[...]	[...]
Vendite di Walkers	[...]	[...]	[...]	[...]
(di cui: forniture di BS)	[...]	[...]	[...]	[...]
Totale dopo l'acquisizione	[...]	[...]	[...]	[...]
Mercato totale	[...]	[...]	[...]	[...]

- (28) Le quote dei rispettivi mercati nazionali che altri produttori di acciaio nella medesima situazione controllano tramite le loro vendite dirette e vendite effettuate dalle loro imprese di commercio da magazzino sono dello stesso ordine di grandezza: Usinor Sacilor 49 %; Cockerill Sambre 46 %; Ilva 54 %.

VIII. **APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 66 DEL TRATTATO CECA**

- (29) L'operazione progettata costituisce una concentrazione ai sensi della decisione n. 24/54 e richiede quindi l'autorizzazione preventiva della Commissione. L'autorizzazione deve essere concessa qualora l'operazione non dia alle imprese interessate, per quanto concerne i prodotti che ricadono nel campo di applicazione del trattato CECA, il potere:

(25) Per contro, la British Steel ha fornito soltanto l'80 % del fabbisogno delle sue imprese commerciali affiliate situate nel Regno Unito ed il 26 % del fabbisogno delle sue imprese negli altri paesi della Comunità.

(26) La possibilità per British Steel di aumentare ulteriormente le vendite tramite la Walkers è rigorosamente limitata dal fatto che la Walkers acquista già dalla BS un'elevatissima percentuale del proprio fabbisogno. In realtà, se si estendesse all'attività della Walkers l'attuale politica commerciale della BS, si avrebbe anzi una diminuzione nel volume dei prodotti siderurgici acquistati da Walkers a BS.

(27) La posizione combinata di BS nel commercio da magazzino e come fornitore diretto dei prodotti CECA in questione, prima e dopo l'acquisizione della Walkers è illustrata dalla tabella d) in appresso, distintamente per il Regno Unito e l'Irlanda.

d) **La posizione della BS come fornitore diretto e imprese di commercio da magazzino**

— di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione o ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su una parte importante del mercato di detti prodotti;

— o di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi, alle norme di concorrenza risultanti dall'applicazione del trattato CECA.

- (30) Poiché la produzione della Walkers di lamiere alluminate è modesta e la BS non fabbrica questo prodotto, la concentrazione delle attività di BS e Walkers nel settore dei prodotti CECA non modificherà la situazione concorrenziale per questo

prodotto. Analogamente, la concentrazione non inciderà sulla situazione sul mercato delle rotaie di guida prodotte dalla BS e vendute dopo essere state tagliate a lunghezza dalla Walkers.

(31) A livello comunitario, BS/Walkers non sarà in grado di determinare i prezzi, avendo una quota di mercato inferiore al 7 % per i prodotti CEEA oggetto di commercio da magazzino. Nel Regno Unito ed in particolare in Irlanda pur detenendo una posizione di mercato di maggiore importanza, non saranno in grado di determinare i prezzi per i seguenti motivi:

- presenza sul mercato di numerosi grossisti concorrenti: circa 400 nel Regno Unito e 30 nell'Irlanda;
- alcuni di tali grossisti sono imprese di dimensioni notevoli: ASD plc, il secondo per importanza, detiene circa il [...] % del mercato britannico complessivo ed in dieci anni si è rapidamente allargato da un unico magazzino ad una rete estesa all'intero territorio nazionale;
- alcuni grossisti di dimensioni minori detengono quote relativamente consistenti in segmenti specifici di mercato: si calcola ad esempio che Glynwed detenga il [...] % del mercato britannico per i prodotti piatti di acciaio inossidabile;
- ai grossisti indipendenti e a quelli controllati da altri produttori resterà complessivamente una quota di mercato del 63 % nel Regno Unito e del 50 % in Irlanda;
- in Irlanda non si avranno modifiche nel settore della distribuzione poiché BS non aveva finora attività di commercio da magazzino in questo paese;
- poiché il commercio da magazzino è un'attività circoscritta ad un ambito locale, anche grossisti di dimensioni modeste su scala nazionale o europea possono rappresentare una concorrenza molto efficace nelle rispettive zone geografiche e per i rispettivi prodotti. In ciascuna regione nella quale BS/Walkers possiedono un magazzino esistono almeno tre grossisti concorrenti;
- i suddetti grossisti minori non dipendono necessariamente dalla BS per le loro forniture. Alcuni appartengono già a produttori dell'Europa continentale, mentre altri produttori di acciaio sono pronti ad incrementare le loro vendite a spese della BS rifornendo i grossisti indipendenti. I grossisti concorrenti dovrebbero beneficiare di un facile accesso alle forniture di prodotti siderurgici a prezzi competitivi. Per i prodotti CEEA oggetto di commercio da magazzino le importazioni rappresentano già circa il 33 % della domanda del Regno Unito.

(32) BS/Walkers non sarà in grado di controllare la produzione o la distribuzione dei prodotti CEEA,

poiché la sua quota non arriva che all'8 % circa della produzione comunitaria. È vero che nel Regno Unito detta quota nella produzione è del 65 % circa, ma bisogna tener conto del fatto che per una materia prima come l'acciaio è praticamente impossibile operare una differenziazione tra il prodotto di BS e quello di altre fonti. Qualora BS limitasse la sua produzione per ridurre l'offerta di acciaio ai grossisti concorrenti, il deficit potrebbe essere colmato da altri produttori sia comunitari che di paesi terzi.

(33) Data l'alta intensità di capitale caratteristica della produzione siderurgica, una riduzione volontaria della produzione incrementerebbe i costi unitari di BS, riducendo o eliminando quindi gli eventuali vantaggi della situazione di scarsità così provocata. Inoltre a lungo termine BS subirebbe una perdita permanente di quote di mercato e della sua credibilità come fornitore. D'altra parte, qualora la riduzione della produzione riuscisse a far aumentare i prezzi nel Regno Unito, verrebbero attratte ulteriori importazioni.

(34) BS/Walkers costituirà uno sbocco importante per la produzione di British Steel, ma questo fatto non conferirà alla BS una posizione artificialmente privilegiata, giacché BS/Walkers dovrà competere sul mercato con i grossisti indipendenti e con quelli appartenenti ad altri produttori. La British Steel è comunque tenuta ad osservare le norme CEEA sulle vendite.

(35) Già attualmente la Walkers acquista la massima parte — più del 90 % nel 1988 — del suo fabbisogno di acciaio dalla British Steel, che avrà quindi scarse possibilità di incrementare le sue vendite grazie alla clientela della Walkers. Nel 1988 le imprese di commercio da magazzino di proprietà della BS hanno acquistato da quest'ultima solo l'80 % del loro fabbisogno di acciaio. Se si applica questa quota alle attività future di Walkers nel settore, l'impresa verrebbe ad acquistare circa [...] t in meno dalla BS.

(36) Nel valutare se l'operazione proposta possa venire autorizzata la Commissione deve tenere conto delle dimensioni di imprese analoghe.

(37) Sul mercato comunitario dei prodotti oggetto di commercio da magazzino sono presenti vari produttori che già detengono una quota analoga o addirittura maggiore di quella che spetterà a BS/Walkers, 7 %. Tra questi figurano Usinor Sacilor, Cockerill Sambre, Arbed, Ilva e Thyssen.

(38) Alcune delle suddette imprese detengono quote ragguardevoli dei rispettivi mercati nazionali, in particolare Usinor Sacilor [...] %, Cockerill Sambre [...] % e Ilva [...] %. La quota dei produttori siderurgici nel mercato dei prodotti CEEA oggetto di commercio da magazzino è molto

più elevata al di fuori del Regno Unito, essendo in media pari al 63 % per i nove maggiori paesi produttori rispetto al 21 % nel Regno Unito. Le percentuali oscillano tra l'11 % in Spagna e l'88 % nella Repubblica federale di Germania.

- (39) Dopo l'acquisizione, BS venderà circa il 33 % della sua produzione di prodotti finiti tramite le sue imprese di commercializzazione consociate (attualmente circa il 20 % della produzione viene venduta in questo modo). Altre imprese raggiungono percentuali più elevate, ad esempio Cockerill Sambre vende tramite le sue consociate un tonnellaggio quasi pari alla sua produzione totale. Le imprese siderurgiche che possono commercializzare gran parte della loro produzione tramite grossisti da loro controllati dispongono di una base più stabile per la loro programmazione futura.
- (40) Le condizioni stabilite dall'articolo 66, paragrafo 2 del trattato CEE sono quindi soddisfatte e la concentrazione può venire autorizzata per quanto riguarda i prodotti CECA.

IX. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

- (41) Gli acciai per cemento armato consistono in barre di lunghezze standard o tagliate su misura (prodotti CECA) e in barre piegate e reti (prodotti CEE). Questi prodotti vengono forniti da imprese specializzate alle imprese del settore edilizio e dei lavori pubblici che, a seconda delle loro esigenze, ordinano una mescolanza di barre diritte e piegate e di reti per armatura. È quindi estremamente difficile, in pratica, distinguere fra il commercio di prodotti CECA e non CECA: per questo motivo gli acciai per cemento armato vengono trattati come un unico prodotto, anche se nella presente decisione sono considerati soltanto gli aspetti che riguardano il trattato CECA.
- (42) La British Steel non ha più una produzione in proprio di acciai per cemento armato né ha partecipazioni dirette in imprese del settore a valle, ma controlla, con una partecipazione del 20 %, la società ASW, importante produttore di acciai per cemento armato, con due consociate nel settore della distribuzione che esercitano l'attività nel Regno Unito.
- (43) Walkers possiede un piccolo centro di distribuzione di acciai per cemento armato nel Regno Unito ed uno di maggiori dimensioni in Irlanda. Nel Regno Unito le vendite complessive di BS e Walkers saranno pari a [...] t, il che conferisce loro una quota di mercato di circa il [...] %.
- (44) In Irlanda il consumo di acciai per cemento armato è molto modesto: 76 000 t nel 1988 (meno dello 0,7 % delle vendite comunitarie), rispetto ad una stima di 12 milioni di t in Europa. Né BS né ASW producono acciai per cemento armato in Irlanda, dove la Walkers rifornisce circa il 77 % di questo piccolo mercato.
- (45) Nei tre anni dal 1986 al 1988 gli stabilimenti irlandesi della Walkers hanno acquistato dalla ASW quantitativi irrilevanti di barre per cemento armato, ma da quando, all'inizio del 1989, il produttore locale di acciaio, Irish Steel Ltd, ha smesso di fabbricare il prodotto, la Walkers ha iniziato a rifornirsi presso l'ASW per circa [...] t all'anno, pari al [...] % del suo fabbisogno in Irlanda.

X. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 66 CECA AGLI ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

- (46) La quota complessiva di mercato di BS/Walkers nel Regno Unito non solleva problemi sotto il profilo del trattato CECA. Tuttavia le due imprese deterranno una quota di mercato estremamente elevata nel settore delle barre diritte per cemento armato nell'Irlanda. Poiché tuttavia questa quota era già detenuta da Walkers prima dell'operazione progettata, quest'ultima non comporta modifiche nella situazione concorrenziale a livello della distribuzione.
- (47) Per quanto riguarda le barre diritte (prodotti CECA), le condizioni stabilite dall'articolo 66, paragrafo 2 del trattato CECA risultano soddisfatte, cosicché quest'aspetto dell'operazione progettata può venire autorizzato.

XI. FACILITÀ DI ACCESSO AL COMMERCIO DA MAGAZZINO DI PRODOTTI SIDERURGICI

- (48) La relativa facilità di accesso al commercio da magazzino di prodotti siderurgici costituisce una protezione contro abusi o distorsioni del mercato. Quest'attività presenta vari livelli di sofisticazione, ma non richiede, nelle sue forme più elementari, né capitali importanti né competenze tecniche d'alto livello. Nuove imprese in cerca di nicchie da sfruttare e capaci di approfittare delle opportunità trascurate dai maggiori grossisti saranno in grado di stabilirsi sul mercato con relativa facilità.
- (49) Le nuove imprese che entrano sul mercato, nonché i grossisti di minori dimensioni, non dipenderanno da BS per le loro forniture di acciaio: altri produttori, situati soprattutto ma non esclusivamente nella Comunità, sono pronti ad incrementare le loro vendite. L'eccesso di capacità dell'industria siderurgica, che costituirà un fattore importante una volta che la domanda eccezionalmente elevata registrata nel 1988-1989 sia tornata a livelli più normali, dovrebbe garantire la pronta disponibilità di forniture ai grossisti indipendenti, sia che si tratti di nuovi concorrenti che di imprese già affermate.

XII. CONCLUSIONI

- (50) Le condizioni stabilite dall'articolo 66, paragrafo 2 del trattato CECA risultano soddisfatte e l'operazione proposta può venire autorizzata per quanto riguarda i prodotti CECA.

(51) British Steel è tenuta dal trattato CECA a rispettare le norme CECA in materia di prezzi per quanto riguarda le vendite all'esterno del gruppo British Steel. Tuttavia, in considerazione delle sue elevate parti di mercato nel Regno Unito e in Irlanda e la sua posizione di maggior fornitore in questi mercati, British Steel sarebbe tenuta a comunicare annualmente alla Commissione i suoi prezzi di vendita ai grossisti appartenenti al suo gruppo e ai grossisti concorrenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La British Steel plc è autorizzata, a norma dell'articolo 66, paragrafo 2 del trattato CECA, ad acquistare l'intero capitale sociale della C. Walker and Sons (Holdings) Ltd.

Articolo 2

La British Steel comunica alla Commissione, entro tre mesi dalla fine del proprio anno finanziario, il prospetto, ripartito per gruppi di prodotti, dei prezzi netti medi di vendita alle società commerciali all'ingrosso del Regno

Unito e dell'Irlanda, nei quali detiene più del 50 % del capitale, e la gamma dei prezzi di vendita agli altri grossisti. Le analisi saranno presentate separatamente per i mercati del Regno Unito e dell'Irlanda. I gruppi di prodotti saranno così composti: profilati laminati mercantili, lamiera, nastri larghi e lamiera sottili a caldo, nastri larghi e lamiera sottili a freddo, nastri inossidabili a caldo, nastri inossidabili a freddo, lamiera zincate ed altre lamiera rivestite.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

L'impresa British Steel plc, 9 Albert Embankment, London SE1 7SN, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a taluni merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 30 marzo 1990)

Pagina 98, articolo 18, paragrafo 2:

- nella tabella, codice NC 2009 40 11, ultima posizione, leggi:
 - * — — — di valore superiore a 30 ecu per 100 kg di peso netto »;
- nella tabella, codice NC 2009 40 30, prima posizione, leggi:
 - * — — — di valore superiore a 30 ecu per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati ».

Pagina 101:

anziché:

- | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| * 2008 99 | — — — — altri : |
| | — — — — con aggiunta di alcole |
| | — — — — senza aggiunta di alcole : |
| 2008 99 85 | — — — — Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) ». |

leggi:

- | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| * 2008 99 | — — — — altri : |
| | — — — — senza aggiunta di alcole : |
| | — — — — senza aggiunta di zucchero : |
| 2008 99 85 | — — — — — Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) ». |
-